

# A 250 ANNI DAL CODICE ESTENSE

a cura di  
PIERPAOLO BONACINI e ELIO TAVILLA



Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno

Collettanee

7

Historia  
et ius

2023



“Historia et ius”  
Associazione culturale - Roma

**Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno**  
**Collettanee**

**7**

La Collana di Studi di storia del diritto medievale e moderno *Historia et Ius*, pubblicata in forma elettronica in open access, è nata per iniziativa della stessa redazione della omonima rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna. Essa si propone di costituire uno strumento di diffusione, su scala internazionale, dei risultati delle ricerche storico giuridiche e del confronto di idee e impostazioni metodologiche.

Ogni volume, così come gli articoli pubblicati nella rivista, è sottoposto a doppio referaggio cieco. La collana accoglie testi in lingua italiana, inglese, francese, spagnola e tedesca.

The Series of Studies in medieval and modern legal history *Historia et Ius*, published in electronic form in open access, was created on the initiative of the same editorial board of the homonymous history journal of the medieval and modern age. It aims to constitute an instrument of diffusion, on an international basis, of the results of historical legal research and of the comparison of ideas and methodological approaches.

Each volume, as well as the articles published in the journal, is subject to double blind peer-review. The book series receives texts in Italian, English, French, Spanish and German languages.

DIREZIONE DELLA COLLANA: Paolo Alvazzi del Frate (Università Roma Tre) - Giovanni Rossi (Università di Verona) - Elio Tavilla (Università di Modena e Reggio Emilia)

CONSIGLIO SCIENTIFICO: Marco Cavina (Università di Bologna) - Eric Gojosso (Université de Poitiers) - Ulrike Müßig (Universität Passau) - Carlos Petit (Universidad de Huelva) - Laurent Pfister (Université Paris II) - Michael Rainer (Universität Salzburg) - Giuseppe Speciale (Università di Catania) - Arnaud Vergne (Université de Paris) - (†) Laurent Waelkens (Universiteit Leuven)

E-mail: [info@historiaetius.eu](mailto:info@historiaetius.eu)

Indirizzo postale: Prof. Paolo Alvazzi del Frate  
via Ostiense 161 - 00154 Roma

Immagine di copertina:

*Codice di Leggi e Costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima*, tomo I (1771), frontespizio.

ISBN: 978-88-946376-7-0 - gennaio 2023

ISSN: 2704-5765

# A 250 ANNI DAL CODICE ESTENSE

a cura di  
Pierpaolo Bonacini e Elio Tavilla



“Historia et ius”  
Associazione culturale - Roma



## Indice

<i>Premessa</i>	1
-----------------	---

### I. LA CULTURA GIURIDICA

ELIO TAVILLA, <i>Il Codice Estense del 1771 alla prova di un anniversario: lo stato dell'arte</i>	7
DANIELE EDIGATI, <i>La giustizia criminale estense alla metà del Settecento</i>	29
PIERPAOLO BONACINI, <i>Riformismo sub specie militari. Il governo della guerra e la giustizia militare nelle riforme di Francesco III d'Este</i>	75
PAOLO ALVAZZI DEL FRATE, <i>L'interpretazione autentica: un tema settecentesco</i>	145
MATTEO AL KALAK, CARLO BAJA GUARIENTI, <i>Antico Regime online. Una media library condivisa e la digitalizzazione del Gridario estense</i>	161

### II. LA CULTURA LETTERARIA, POLITICA E RELIGIOSA

FABIANA FRAULINI, <i>Le Antiquitates italicæ medii ævi e l'Esprit des lois. L'influenza di Muratori sul pensiero di Montesquieu</i>	179
MATTEO MARCHESCHI, « <i>Voglio che sappiate che io ci sono nel Mondo</i> »: <i>Diderot a Modena</i>	191
LUCA SANDONI, <i>All'ombra di Muratori. La riduzione delle feste religiose nel Ducato di Modena (1741-1790)</i>	211
ELENA GIORZA, « <i>Un possente freno al male, un gagliardo impulso al bene</i> »: <i>religione e pubblica felicità all'epoca dei Lumi</i>	243

### III. LA CULTURA ARTISTICA E LETTERARIA

FILIPPO COMISI, <i>La produzione di maioliche e porcellane nel ducato di Modena nel XVIII secolo: nuove tecniche e suggestioni estremo orientali</i>	263
FEDERICO FISCHETTI, <i>All'ombra della vendita di Dresda. Il patrimonio artistico nella stagione delle riforme del ducato estense, con note su alcune collezioni, sculture e la perduta Andromeda di Orazio Marinali</i>	339
SIMONE SIROCCHI, <i>Modenesi nell'Europa delle meraviglie: le Wunderkammern nel Grand Tour della nobiltà estense tra Sei e Settecento</i>	361

#### IV. LA CULTURA SCIENTIFICA

ANTO DE POL, GIANLUCA CARNEVALE, <i>Teatri e musei anatomici nel Settecento italiano. Teatro e museo anatomico di Modena: l'insegnamento della medicina tra arte e scienza</i>	397
ELENA CORRADINI, <i>Il Museo Ostetrico Antonio Scarpa dell'Università di Modena e Reggio Emilia tra Settecento e Novecento</i>	417
ANTONELLO LA VERGATA, <i>Spallanzani europeo</i>	465
FRANCESCO PAOLELLA, <i>Una casa dei pazzi per il ducato estense. Il San Lazzaro di Reggio Emilia nel Settecento</i>	475
<i>Indice dei nomi</i> a cura di Alessandra Toscano	489

## Premessa

Il 26 aprile 1771 Francesco III promulgava il primo volume del *Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima*, una delle raccolte legislative più avanzate negli anni del riformismo settecentesco. Frutto del lavoro di due giuristi di statura e carriera molto diversa – Bartolomeo Valdrighi e Giuseppe Gallafasi –, il c.d. *Codice estense* si pone tra le consolidazioni del diritto più avanzate in Italia, dopo quella piemontese del 1723-29, ma capace di reggere confronti con altre raccolte normative europee, come ad esempio i *Codices* bavaresi promulgati tra 1752 e 1756. Pur in un contesto di conservazione del grande patrimonio del diritto comune come fonte di ultima istanza in caso di lacuna, il *Codice* del 1771 si segnala per aver ridotto al minimo il ricorso ad altri diritti, se non, appunto, al diritto romano, da utilizzare però come norma positiva, non manipolata dall'interpretazione dottrinale, e con la raccomandazione che ad essa «si dia ogni preferenza, ed estensione» rispetto all'immancabile «Gius comune» ammesso unicamente in via sussidiaria residuale. Un meccanismo di interpretazione autentica affidato al Supremo Consiglio di Giustizia completava il disegno di forte accentramento delle fonti normative presso l'autorità sovrana.

Il *Codice*, così come altre iniziative riformistiche di questi anni, ha come fonte di ispirazione diretta Lodovico Antonio Muratori, e in particolare *I difetti della giurisprudenza* (1742) e *La pubblica felicità oggetto de' buoni principi* (1748). Muratori è la personalità che a Modena era stato capace di dialogare con esponenti del più largo mondo culturale europeo, da Gottfried Wilhelm Leibniz a Johann Burchardt Mencke, da Joseph de Bimard La Bastie a Gisbert Cuper, da John Hudson a Eusebius Amort e Gregorio Mayans. L'orizzonte è vastissimo e comprende il rinnovamento della storiografia, delle lettere, della filosofia, nonché una nuova sensibilità religiosa, aperta alle sofferenze sociali e ostile alle vuote ostentazioni rituali, culturalmente avvertita e tollerante.

Francesco III, il duca estense che ebbe proprio il Muratori come precettore, durante gli anni del suo lungo governo (1737-1780) seppe interpretare, con qualche lungimiranza ma non senza contraddizioni, quel riformismo dai mille volti che vide impegnati quasi tutti i sovrani italiani ed europei della seconda metà del XVIII secolo e, con essi, una classe dirigente dai tratti culturali e sociali parzialmente nuovi. Tale élite in ascesa si forma



nelle università, che proprio in quegli anni sono investite da un processo di svecchiamento che interessa non soltanto i programmi didattici, ma anche la *governance*. Così avviene a Modena nel 1772 ad opera del già ricordato Valdrighi, il quale, sulle tracce di quanto era stato fatto a Torino, Gottinga, Lipsia, Vienna e Parma, pone mano a quelle *Costituzioni per l'Università di Modena ed altri studî negli Stati di Sua Altezza Serenissima* che rappresentano una delle riforme più legate al *Codice* promulgato appena un anno prima. E non soltanto per il suo autore, che fu subito posto a capo della facoltà giuridica, ma perché in essa confluiva un'apertura di vedute e di prospettive che a Valdrighi derivavano dal viaggio a Lipsia; una trasferta che, dando seguito a un'intuizione a suo tempo espressa dal Muratori della *Pubblica felicità*, il giurista garfagnino era stato indotto a intraprendere tra il 1764 e il 1766 per seguire i corsi di quel diritto pubblico e delle genti di cui fu egli stesso primo docente a Modena.

Il rinnovamento non coinvolse soltanto il diritto e i giuristi. Il letterato e storico Agostino Paradisi, ad esempio, già distintosi nel 1767 per aver difeso la cultura italiana dalle accuse di decadenza avanzate dal francese Alexandre Deleyre, oltre a presiedere la facoltà filosofica nell'Università appena riformata veniva designato quale titolare della neoistituita cattedra di Economia civile (o politica), che, sulla scia della *Ricchezza delle nazioni* di Adam Smith, per un verso, e della *Scienza del buon governo* di Joseph von Sonnenfels, dall'altro, arrivava terza in ordine cronologico dopo quella di Antonio Genovesi a Napoli (1754) e quella milanese di Cesare Beccaria a Milano (1768).

Non va poi dimenticato che nello stesso 1772, oltre a scienziati come il medico e astronomo croato Ruggero Boscovich e il chimico e botanico francese Robert de Laugier, venne chiamato a insegnare anatomia a Modena il grande medico e chirurgo veneto Antonio Scarpa, il quale qualche anno dopo (1775) fece allestire un teatro anatomico in legno tra i più suggestivi e ben conservati accanto a quelli di Bologna, Padova e Pavia.

Sul piano della cultura artistica, invece, nonostante che il nome di Francesco III d'Este rimanga associato alla clamorosa vendita di Dresda del 1746 – quando un centinaio dei quadri più belli e preziosi della collezione estense (e tra i più significativi in assoluto della pittura italiana tra Quattro e Cinquecento) furono venduti all'Elettore di Sassonia e Re di Polonia Augusto III –, negli anni immediatamente successivi lo stesso duca assieme al figlio Ercole III furono artefici della progressiva ricostituzione della quadreria estense, di cui resta testimonianza nei cataloghi compilati da Gian Filiberto Pagani e Giuseppe Amici.

A questa sintesi vanno aggiunte le tante riforme attuate in quegli anni, molte delle quali ispirate ancora da Muratori, ma soprattutto messe a punto da uomini di respiro culturale europeo come Salvatore Venturini e Ludovico Ricci, che da un lato avevano nella Francia un riferimento per le “lettere” e il dibattito illuminista, ma che dall’altro guardavano all’Austria asburgica per la politica di riduzione del privilegio nobiliare ed ecclesiastico: certamente tra le riforme più importanti spiccano quelle sul fedecomesso e sulla manomorta ecclesiastica, che inseriscono a pieno titolo i governi di Francesco III ed Ercole III nell’alveo del giurisdizionalismo italiano ed europeo.

A partire da queste sintetiche ma doverose premesse i saggi qui riuniti abbracciano una pluralità di tematiche che proprio nel riformismo estense del Settecento, e soprattutto della seconda metà del secolo, trovano la loro cifra comune articolandosi in quattro sezioni dedicate alla cultura giuridica, a quella politica e religiosa, alla cultura artistica e letteraria e a quella scientifica; tutti ambiti che gli specialisti delle diverse discipline hanno affrontato in un’ottica aperta a confronti in ambito italiano ed europeo con il risultato di fare emergere le specificità e, in diversi casi, i caratteri originali di un’esperienza politica, giuridica e culturale capace di allargarsi ben oltre i limiti, per altri versi abbastanza angusti, degli Stati estensi del secolo dei Lumi.

\*\*\*

I saggi raccolti in questo volume prendono spunto dagli interventi presentati al convegno internazionale «Modena-Europa andata e ritorno: diritto, cultura e scienza negli anni del Codice Estense (a duecentocinquant’anni dalla sua promulgazione, 1771-2021)», tenuto a Modena il 28-30 aprile 2021. In tutti i casi le relazioni originarie sono state ampliate e approfondite rendendole indipendenti dai brevi contributi offerti in sede di convegno, condizionati anche dalla modalità on-line con cui è stato necessario svolgerlo.

*Pierpaolo Bonacini*

*Elio Tavilla*



## I. LA CULTURA GIURIDICA



Elio Tavilla\*

*Il Codice Estense del 1771  
alla prova di un anniversario: lo stato dell'arte*

*The 1771 Estense Code at the proof  
of a birthday: the state of the art*

ABSTRACT. The essay aims to critically summarize what historiography has written on the Este code: from the influence that Muratori had up to the first attempts at codification; from the preparatory work to the structure of the code itself; ending with the protagonists of the codification in Modena. Among these, the jurist Bartolomeo Valdrighi, whose story is exemplary in the context of eighteenth-century culture, not only for his training and career, but also for the difficult relations with the Duke of Modena.

KEYWORDS: Codice, codificazione, L.A. Muratori, Supremo Consiglio di Giustizia, dichiarazioni interpretative, B. Valdrighi, Francesco III d'Este

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La matrice muratoriana – 3. Tentativi preliminari – 4. I lavori preparatori – 5 Il codice – 6. Gli uomini del codice – 7. Conclusioni.

1. *Premessa*

Nell'occasione di questo duecentocinquantenario anniversario, il Codice promulgato da Francesco III il 26 aprile del 1771, benché abbia senza dubbio i caratteri per essere annoverato tra i caposaldi del riformismo italiano del secolo XVIII, resta un documento poco studiato e, forse, non pienamente messo a fuoco. Certo, a nuocergli hanno gravato e gravano tuttora l'esiguità territoriale e la marginalità politica del ducato modenese e forse, se non fosse che esso fu preconizzato da un grande personaggio quale Ludovico Antonio Muratori, l'interesse mostrato dalla storiografia sarebbe ancora minore.

La storiografia giuridica non ha mai dedicato uno studio a sé su questo

---

\* Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

codice, ma, a parte qualche fugace tratto rilevato dalla manualistica<sup>1</sup>, si sono privilegiati singoli aspetti, come il rapporto con i territori, feudali e non<sup>2</sup>, la procedura civile<sup>3</sup>, il diritto e il processo penale<sup>4</sup>, i lavori preparatori<sup>5</sup>.

Nelle pagine che seguono mi propongo di censire quanto sappiamo su questo codice e sui personaggi che lo idearono e vi lavorarono: una sorta di “stato dell’arte” non tanto di tipo storiografico, ma degli elementi di effettiva nostra conoscenza.

<sup>1</sup> Cfr., ad es., G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*, I. *Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna 1976, pp. 537-538; C.A. Cannata, *Lineamenti di Storia della giurisprudenza europea*, II. *Dal medioevo all’epoca contemporanea*, Torino 1976<sup>2</sup>, pp. 141-143; A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa*, I. *Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano 1979, p. 287 ss.; C. Ghisalberti, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento*, Roma-Bari 1979, pp. 49-51; R. Bonini, *Crisi del diritto romano, consolidazioni e codificazioni nel Settecento europeo*, Bologna 1985, p. 115 ss.; I. Birocchi, *Alla ricerca dell’ordine. Fonti e cultura giuridica nell’età moderna*, Torino 2002, p. 350; M.R. De Simone, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall’Antico Regime al fascismo*, Torino 2007, p. 59; M. Ascheri, *Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo*, Torino 2008<sup>2</sup>, p. 270; A. Padoa-Schioppa, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all’età contemporanea*, Bologna 2007<sup>2</sup>, p. 349. Più puntuale, invece, G. Santini, *Lo Stato estense tra riforme e rivoluzione. Lezioni di storia del diritto italiano*, Milano 1987<sup>2</sup>, pp. 89 ss. e 217 ss.

<sup>2</sup> L. Marini, *Lo Stato estense*, in *Storia d’Italia*, XVII. *I Ducati padani, Trento e Trieste*, a c. di G. Galasso, Torino 1979, p. 131 ss.

<sup>3</sup> F. Lancellotti, *La normativa e la letteratura di diritto processuale civile nel Ducato di Modena*, Modena 1977, p. 3 ss.; M. Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal ’700 a oggi*, Bologna 1980, pp. 29-31; C.E. Tavilla, *Il codice estense del 1771: il processo civile tra istanze consolidatorie e tensioni riformatrici*, in N. Picardi-A. Giuliani (curr.), *Codice Estense. 1771. Testi e documenti per la Storia del processo*, II. *Codici di procedura civile degli Stati preunitari*, Milano 2001, p. IX ss.

<sup>4</sup> A. Martini, *Il codice criminale estense del 1855*, in S. Vinciguerra (cur.), *Il diritto penale dell’Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli*, Padova 1993, pp. 302-305; E. Tavilla, *Il diritto penale nel ducato di Modena. Il codice criminale del 1855: premesse, modelli, problemi*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXXVII/2 (2007), p. 313 ss.

<sup>5</sup> G. Salvioli, *La legislazione di Francesco III duca di Modena*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le provincie modenesi», s. IV, 9 (1899), p. 1 ss. dell’estratto; C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense. Il Supremo Consiglio di Giustizia (1761-1796)*, Milano 2000, pp. 200 ss. e 354 ss.

## 2. La matrice muratoriana

Intanto, proviamo ad individuare l'«ispirazione» originaria, l'idea di fondo attorno a cui si misero in opera sovrano, uomini di governo e giuristi. Non mi par dubbio che qui si debba evocare la gigantesca figura di Ludovico Antonio Muratori, il quale, dopo qualche fuggevole cenno nelle *Riflessioni sopra il buon gusto* del 1709<sup>6</sup> e l'archetipo dell'inedito *De Codice Carolino* del 1726<sup>7</sup>, giunse nel 1742 a esprimere, nel celebre *Dei difetti della giurisprudenza*, un'articolata proposta di riforma legislativa, quella appunto di un «picciolo codice nuovo di leggi»<sup>8</sup>, che si prefiggesse non tanto l'obiettivo di una rifondazione radicale dell'ordinamento vigente, ma che regolasse, con la forza dell'autorità normativa del sovrano e con l'apporto di valenti e «prudenti» giuristi, i casi più controversi tra quelli che, dando adito alle «s sofisticherie» degli avvocati e all'arbitrio dei giudici, allungavano a dismisura i tempi dei processi.

Si tenga in debito conto che Muratori poteva disporre di un concreto esempio, quello delle *Leggi e costituzioni di Sua Maestà Vittorio Amedeo II*, promulgate nel 1723 e quindi riformulate nel 1729. Si trattava di una raccolta a cui il grande Vignolese tributava tutta la sua ammirazione: benché ritenesse non del tutto convincente l'aver vietato l'uso di dottrina e giurisprudenza a giudici e avvocati, la raccolta sabauda si poneva come fonte primaria e vincolante e, proprio perché tale, assumeva il valore di baluardo contro la non più tollerabile discrezionalità dei giudici e l'impudenza degli avvocati. La strada avviata a Torino del «picciolo codice» era quella giusta. Il principe sensibile alla «pubblica felicità» dei sudditi si sarebbe dovuto porre l'obiettivo di «decidere col maturo consiglio de' più dotti e saggi le conclusioni controverse fra i legisti, determinando quel che debbono seguitare in tali occasioni i lor tribunali e giudici»<sup>9</sup>, senza per questo recidere definitivamente il legame con il grande patrimonio del *ius commune*.

Volendo riassumere, tre sono le direttive che Muratori indica come necessarie per conferire al «codice» gli attributi necessari a raggiungere gli obiettivi attesi.

Per prima cosa, esso deve porsi come strumento autoritativo finalizzato

<sup>6</sup> Lamindo Pritanio (*alias* L.A. Muratori), *Delle riflessioni sopra il buon gusto nelle scienze e nelle arti*, I, Venezia, Nicolò Pezzana, 1717, pp. 34-35.

<sup>7</sup> L.A. Muratori, *De Codice Carolino, sive de novo legum codice instituendo*, in B. Donati, *Lodovico Antonio Muratori e la giurisprudenza del suo tempo*, Modena 1935, p. 173 ss.

<sup>8</sup> L.A. Muratori, *Dei difetti della giurisprudenza*, Venezia, Giambattista Pasquali, 1742, p. 85.

<sup>9</sup> *Ivi*, p. 82.



direttamente ad abbattere i tempi processuali e per respingere le «sottigliezze e cavillazioni de' legisti»<sup>10</sup>. Caso tipico, l'intricata materia delle successioni, capace, in mano ad avvocati senza scrupoli, di prolungare i tempi del processo all'infinito. Ebbene, Muratori ricorda come proprio nel ducato estense si sia registrato un *Decretum de successionibus*, promulgato da Rinaldo I nel 1711, che va proprio nella direzione auspicata, quella della chiarezza, della ragionevolezza, e soprattutto di una brevità indirizzata alla *ratio legis*, senza dar adito ad interpretazioni sulle motivazioni estrinseche ed occasionali. È proprio portando a esempio il decreto rinaldiano che Muratori intravede il traguardo del *picciolo codice nuovo di leggi*:

«Legge lodevole, legge, che, tenuta sempre davanti a gli occhi da i giudici dello stato ecclesiastico, e della Casa d'Este, basta per troncare, e dee troncare le eccezioni, interpretazioni, e cavillazioni de' causidici, e far decidere ne' casi controversi in favor de' agnati. Altrettanto succederà in assaissimi altri casi, che dalla prudenza de' i suddetti giuriconsulti, e dall'autorità de' principi, verranno stabiliti; e che potranno formare un picciolo codice nuovo di leggi. Con avvertenza di formare il più succintamente che mai si possa, e con parole ben chiare la sostanza ed intenzion delle leggi, senza allegarne le ragioni: perciocchè le troppe parole adoperate per ispiegar meglio la mente del legislatore, quelle talvolta sono, che somministrano uncini e sofisticherie a chi è avvezzo a questo mestiere nel Foro»<sup>11</sup>.

Secondo punto da non trascurarsi: il principe, per poter «autorizzare e far pubblicare ne' suoi Stati esso codice e comandarne l'osservanza», deve porre attenzione a che esso asseconi gli ordinamenti giuridici attivi nel territorio in cui esso avrà vigenza, «giacché ogni Stato può formarsi quel corpo di leggi che più si adatta al suo sistema e alle sue consuetudini»<sup>12</sup>.

Terzo elemento: il codice deve porsi i due obiettivi complementari di individuare i casi giudiziari più dibattuti e produttivi di incertezza e lungaggini, nonché di fondarsi sulla dottrina e sulla giurisprudenza più accreditata, sempre nel rispetto degli ordinamenti vigenti nell'area geopolitica di riferimento.

«Contuttociò, se il savio legislatore consulterà, voglio dire, se farà consultar tanti diversissimi casi accaduti in addietro e dibattuti e decisi ne' più illustri dicasteri e vorrà inchiuderli nel suo codice [...]

---

<sup>10</sup> Ivi, p. 114.

<sup>11</sup> Ivi, p. 85

<sup>12</sup> Ivi, p. 88.

assaissimo si avrà per ben regolare i giudizi [...].

A formar poscia il suddetto desiderato codice di nuove leggi, si avranno in primo luogo da esaminar quegli autori che han raccolte le opinioni comuni, con iscegliere quelle che oggidì specialmente si truovano canonizzate ne' più rinomati tribunali dell'Europa letterata e adattate all'uso e alle consuetudini de' diversi Paesi»<sup>13</sup>.

Non vorrei in questa sede ripercorrere i tanti elementi di interesse che dalle pagine dei *Difetti* sarebbe possibile estrapolare per evidenziare la chiara matrice muratoriana nel faticoso processo di razionalizzazione normativa messi in opera negli anni a venire dal sovrano estense, a cui Muratori stesso fece da precettore<sup>14</sup>. Per ora bastino queste linee essenziali che ben illustrano, a parere di chi scrive, su quali premesse e con quali obiettivi prendessero le mosse le riforme di Francesco III.

### 3. *Tentativi preliminari*

Il codice del 1771 è frutto di quasi un ventennio di laboriose iniziative promosse dal duca con l'obiettivo di razionalizzare il diritto vigente, dando ai giudici – e agli avvocati – uno strumento agile di reperimento delle fonti normative di provenienza sovrana, senza per questo però, almeno in un primo momento, sciogliere il nodo degli statuti, delle consuetudini, dei diritti dei ceti privilegiati, della dottrina e della giurisprudenza usate in sede giudiziaria come orientamento e bilanciamento rispetto alla frammentarietà e alle contraddizioni dello *ius proprium*. Tuttavia si riteneva, e non a torto, che una selezione e raccolta di norme sovrane potesse offrire una cornice sufficientemente chiara del quadro legislativo vigente.

Come è noto, una prima tappa è rappresentata dalle *Provvisioni, gride, ordini e decreti da osservarsi negli Stati di Sua Altezza Serenissima* del 1755, frutto del lavoro del segretario di Stato Domenico Maria Giacobazzi e dell'avvocato Carlo Ricci<sup>15</sup>. Si tratta di una raccolta in buona parte

---

<sup>13</sup> Ivi, p. 197.

<sup>14</sup> A questo proposito mi permetto di rinviare a *L'influenza di Ludovico Antonio Muratori sul diritto e sulla cultura giuridica estense*, in G. Alpa (cur.), L.A. Muratori, *I difetti della giurisprudenza ieri e oggi*. Atti del convegno (Vignola, 2 dicembre 2000), Milano 2002, pp. 131-152.

<sup>15</sup> B. Donati, *Il precedente legislativo del Codice Estense. Il gridario del 1755 e l'opera dei*

consolidatoria di norme pregresse riunite con finalità di mera compilazione e certificazione, ma che si segnala per la sua relativa novità se si considera che proprio nello stesso 1755 vengono introdotte *ex novo* una serie di fattispecie criminali in materia di furti, monete, porto d'armi, incendio, omicidio, suicidio, infanticidio e aborto, duello, diffamazione, ratto, gioco d'azzardo, falso, usura e contratti illeciti, fallimenti dolosi, reati contro l'amministrazione della giustizia. L'obiettivo primario sembra quello di operare una stretta sui giudici. In essa troviamo infatti norme che, nelle intenzioni del legislatore, avrebbero dovuto regolare in via esclusiva alcuni reati di prioritaria considerazione, rispetto ai quali i magistrati avrebbero ora avuto a disposizione uno strumento ineludibile di accertamento e repressione degli illeciti. L'accentuata attenzione per i giudizi criminali è peraltro dimostrata dall'attivazione nel 1758 di un insegnamento di *Institutiones criminales*, grazie a un finanziamento proveniente dal giurista e segretario di Stato Giuseppe Maria Bondigli.

Proprio Bondigli in questi anni si rivela essere uno dei protagonisti del processo di razionalizzazione normativa. Addottoratosi *in utroque iure* nel 1715, uditore di guerra nel 1742 e nel '49 fattore camerale, dal 1757 divenne consigliere di Segnatura, il massimo organo di governo estense<sup>16</sup>. Fu amico personale di Ludovico Antonio Muratori, con il quale condivideva il programma riformatore di riqualificazione del personale giudiziario e della relativa cultura giuridica: oltre a finanziare la cattedra di diritto criminale di cui si è detto, alla sua morte lasciò un legato testamentario che permise il finanziamento della prima cattedra di diritto pubblico universale, il cui docente avrebbe dovuto svolgere un periodo di apprendistato in una delle università tedesche dove tale disciplina era da tempo insegnata.

E fu ancora lui a essere incaricato dal duca nel 1759 di formare una deputazione per riformare gli statuti cittadini, motivo per cui si rivolse ai priori delle due città più importanti del ducato, Modena e Reggio, per darne notizia e spiegarne i motivi e le finalità. Agli amministratori di Modena illustra le intenzioni del duca, che è quello di

---

*giuristi modenesi Domenico Giacobazzi e Carlo Ricci*, in «Atti e Memorie dell'Accademia nazionale di scienze lettere ed arti di Modena», s. IV, 2 (1928), p. 23 ss., ora in Id., *L.A. Muratori e la giurisprudenza del suo tempo*, cit., p. 86 ss.

<sup>16</sup> Mi permetto di rinviare al mio *Giuseppe Maria Bondigli: chi era costui?*, in E. Tavilla (cur.), *Giuseppe Maria Bondigli. Giurista e uomo di Stato nell'età delle riforme (1691-1763)*, Modena 2008, pp. 11-21, nonché alla voce Bondigli, Giuseppe Maria, in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta (curr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, I, Bologna 2013, pp. 288-289.

«[...] riformare lo Statuto di questa Città, richiamando nel tempo stesso allo esame tutti gl'altri che si osservano in ciascun altra delle città e luoghi de' suoi felicissimi Stati, affine di formare un solo Corpo di Leggi che serva generalmente sopra le sue materie nelle quali dispongono diversamente i vari municipali Statuti, dove le altre alle quali si trovasse opportuno di estendere la nuova suddetta universale provvidenza, in vista di ridurre con questa in ogni sua parte la Giurisprudenza ad una perfetta uniformità [...]».

Analogo il tenore della missiva indirizzata ai Priori e al Governatore di Reggio:

«Viene S. A. Ser.ma d'aver formata una deputazione [...] per la riforma di tutti i diversi Statuti de' suoi felicissimi Stati, con precisa commissione di ridurli nelle materie più essenziali ed interessanti a un solo statuto, che formi legge universale anche relativamente agli ordini de' giudizi e al metodo da tenersi ne' tribunali a scanso di tanti viziosi circuiti e col provvido fine di toglier di mezzo molti appigli di liti, di abbreviarne il corpo e insomma di correggere ogni altro abuso e pratica che s'opponga alla spedita amministrazione della giustizia, alla quiete de' sudditi e al pubblico e privato interesse»<sup>17</sup>.

Benché il termine “codice” non venga mai usato, tuttavia la *riforma* degli statuti promossa dal duca si poneva come obiettivo un *corpo di leggi* che valesse come *legge universale*, cioè unica ed uniforme per tutto il territorio ducale. Dopo aver riunito nel 1755 le norme penali di fonte sovrana, occorreva ora agire sul piano degli ordinamenti locali, compilare cioè una raccolta a partire dagli statuti di origine medievale che avevano rappresentato nel tempo ordinamenti giuridici relativamente completi e dotati di una certa organicità.

Questi gli orientamenti ducali che sono sul tavolo per la riforma, a partire dall'anno 1759; Bondigli è il segretario di stato che il duca sceglie come colui che dovrà avviare i lavori mediante una commissione di giuristi e con l'accordo con le comunità locali, o almeno di quelle di Modena e Reggio.

Ma negli anni successivi non si registra nessun progresso su questo fronte. Evidentemente, qualcosa non ha funzionato come doveva. Oppure, più semplicemente, la scelta di riformare gli statuti cittadini si è rivelata

<sup>17</sup> Documenti contenuti in Archivio di Stato di Modena (d'ora in poi ASMo), Cancelleria ducale; Consigli, giunte, consulte, reggenze; busta 16, parzialmente trascritti da B. Donati, *La formazione storica del Codice estense del 1771 e le altre riforme a seguito dell'opera di L.A. Muratori*, Modena 1930, p. 87.

improduttiva e non rispondente ai concreti obiettivi perseguiti dal sovrano, che rimangono quelli di rendere la giustizia più rapida e meno opache le procedure, specialmente quelle penali. Si prefigura anche a Modena, quindi, un panorama simile a quello che si registra nel Granducato di Toscana con Pompeo Neri, impegnato in un tentativo di “codificazione” sull’esempio di quello sabauda, ma che porta più che altro alla individuazione in un “diritto patrio” costituito dalla legislazione principesca e dalle consuetudini e stati locali<sup>18</sup>.

Che il sovrano e i suoi ministri abbiano prefigurato una strada parallela è chiaro nel 1761, quando si procede alla creazione del Supremo Consiglio di Giustizia, che avrebbe dovuto costituire il vertice giurisdizionale dell’intero ducato, al fine di procedere ad una progressiva attrazione verso il centro di tutta l’amministrazione della giustizia, sia nei territori immediati (non soggetti a giurisdizione feudale) sia in quelli mediati (soggetti a giurisdizione feudale). Il progetto riformatore timidamente avviato nel 1759 assume ora un respiro più ampio, come prova non soltanto la costituzione del supremo tribunale di cui si è detto, ma anche e soprattutto la strada che si avvia negli anni immediatamente successivi.

#### 4. I lavori preparatori

Una visione più matura sembra profilarsi a partire dal 1764. Dopo un originario progetto di codice finalizzato alla riforma degli statuti, si aggiusta il tiro procedendo verso un «codice universale di giurisprudenza», che nel carteggio tra duca e ministri si profila come un obiettivo di portata minore, ma non per questo meno impegnativo. Non è ancora chiaro che contenuto dovrà avere questo “codice”, ma sappiamo che la prima commissione all’uopo deputata era composta dal primo segretario Gian Pellegrino Fabrizi, dal consigliere di giustizia Giuseppe Neri, dagli avvocati Bartolomeo Federzoni e Giacomo Parma, conservatori della Città di

---

<sup>18</sup> Sul tentativo toscano e sulla “costruzione” di un diritto patrio toscano, oltre ai classici studi di V. Piano Mortari [*Tentativi di codificazione nel granducato di Toscana nel secolo XVIII*, in «Rivista italiana di scienze giuridiche», 6 (1952-53), pp. 285-387] e D. Marrara [*Diritto patrio e diritto comune nei progetti toscani di codificazione nell’età della Reggenza*, in «Bollettino storico pisano», 43 (1974), pp. 139-222], va ricordato il contributo di L. Mannori, «*Un’istessa legge per un’istessa legge*»: la costruzione di una identità giuridica regionale nella Toscana asburgo-lorenese, in I. Birocchi-A. Mattone (curr.), *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Roma 2006, pp. 355-386.

Modena, i causidici procuratori modenesi Giancarlo Baracchi e Ferdinando Altiani, nonché dal notaio Giuseppe Gaetano Benzi, cancelliere perpetuo della città capitale.

Nel gennaio del '64 una prima parte del lavoro viene consegnata al sovrano per tramite della Segnatura, che non manca di segnalare che il testo ha bisogno di essere rivisto alla luce di certi suoi rilievi. Contemporaneamente, il duca torna insistentemente a esprimere ai componenti del Supremo Consiglio di Giustizia, di fresca creazione, tutta la sua insoddisfazione per le lentezze e le inefficienze con cui vengono processate le cause e, nel chiedere con insofferenza a che punto siano i lavori per il nuovo codice, fa intendere come egli veda nella "codificazione" uno strumento in primo luogo finalizzato a rendere più spedita la giustizia, in ispecie quella criminale.

Ma da qui in poi qualcosa si rompe: probabilmente quella fiducia che il duca riponeva nella commissione viene a mancare, forse a causa della lentezza con cui si procede. Nel '66 la "riforma generale degli statuti" si è ridimensionata a un "codice universale di giurisprudenza", prendendo atto che il lavoro sulla normativa cittadina si è del tutto arenata.

È in questo contesto che si profila all'orizzonte la scelta drastica di ricorrere a un giurista "forestiero".

Dopo una serie di consultazioni con un personaggio di spicco della nobiltà siciliana (Leopoldo de Gregorio), il duca individua nell'avvocato Antonio Crescimanno da Caltagirone l'uomo giusto per l'impresa di una riforma complessiva del diritto vigente nel ducato<sup>19</sup>. Crescimanno giunge a Modena il 4 novembre del 1767 e viene subito messo a capo di una commissione che avrebbe avuto il compito di «formare un nuovo ben pesato codice addattato alla costituzione e circostanze presenti dello Stato»<sup>20</sup>, oppure, secondo un'altra formula usata nei carteggi tra i segretari di stato e il duca, «di compilare e riformare in un nuovo codice le leggi e gli statuti che nel corso del tempo e per la loro specialità e per la loro molteplicità non ponno a meno di apportare qualche intralcio e equivoco alla giusta e rispettiva loro esecuzione»<sup>21</sup>.

<sup>19</sup> Mi permetto di rinviare a due mie ricerche: *Un progetto di riforma del governo estense (1767)*, in «Studi parmensi», 42 (1996), p. 245 ss., e *Riforme e giustizia*, cit., p. 173 ss.

<sup>20</sup> Missiva del duca diretta ai suoi segretari di Stato in data 19 agosto 1767 in ASMo, *Cancelleria ducale*, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari, b. 95 (= ivi, b. 121).

<sup>21</sup> Chirografo del 14 ottobre 1767 istitutivo della commissione legislativa, in ASMo, *Cancelleria ducale*, Decreti e chirografi, b. 12 (= Cancelleria ducale, Chirografi ducali, vol. C, cc. 521-523).

A Crescimanno vengono affiancati Bartolomeo Valdrighi, al momento consigliere del Supremo Consiglio di Giustizia e Ministro del Magistrato di Giurisdizione sovrana – di cui parleremo ancora in seguito –, il fattore camerale Giuseppe Maria Gallafasi e gli avvocati Girolamo Parma e Gian Camillo Fontana. La finalità è quella di

«ridurre e stabilire ad una perfetta uniformità e consonanza la giurisprudenza, col rimuovere tutti gli appigli derivanti dalle diverse interpretazioni e dalla varietà stessa delle molte particolari statutarie disposizioni che si osservano in questi Stati medesimi»,

ma anche quella di

«togliere di mezzo ancora, per quanto è possibile, ogni incertezza nel diritto commune, che, in mancanza di quelle, serve alla determinazione e risoluzione delle cause e pendenze private moltiplicate all'eccesso, con grave universal dispendio e danno del Principato a motivo appunto di una tale incertezza e delle frequenti contestazioni cui le infinite discordi intelligenze ed opinioni forensi danno luogo»<sup>22</sup>.

Crescimanno, che nel frattempo è anche assunto alla guida del Supremo Consiglio di Giustizia, individua nel processo civile il primo obiettivo della deputazione. In particolare, egli biasima la «moltiplicità delle giurisdizioni che fra loro o lottano o fanno lottare li soggetti delli rispettivi magistrati» e vede nel primo libro del futuro codice la sede più opportuna per delineare «l'inalterabile, chiaro e semplice sistema de' magistrati con la riforma del rito de' giudizi, che caminano secondo il capriccio dei professori». L'intento polemico con cui Crescimanno affronta la riforma non gli guadagna le simpatie dei collaboratori, che peraltro vedono come inopportuna la presenza di un "forestiero" alla guida di una commissione di tale importanza e del massimo tribunale ducale. Se a questo aggiungiamo l'inadeguatezza dell'avvocato calatino – anche sul piano personale –, ecco spiegato il suo licenziamento dopo poco meno di due anni di servizio, il 3 ottobre 1769.

I lavori riprendono sotto la direzione del Consigliere di Giustizia Giampietro Cagnoli<sup>23</sup>, che riesce a dare una spinta soprattutto dando mandato ai due colleghi del Supremo Consiglio di Giustizia, Giuseppe

---

<sup>22</sup> Missiva della commissione diretta al duca in data 19 gennaio 1769, in ASMo, Cancelleria ducale, Consigli, giunte, consulte, reggenze; b. 16 (Carteggio del marchese Leopoldo de Gregorio).

<sup>23</sup> Si veda *infra*, § 6.

Maria Gallafasi e Bartolomeo Valdrighi<sup>24</sup>, il compito di stendere i cinque libri in cui conterà il codice: i primi due dal Valdrighi, pubblicati nell'aprile del '71, e gli altri tre, pubblicati nel novembre dello stesso anno, dal Gallafasi.

Finalmente, con la promulgazione del *Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima*, il progetto auspicato dal Muratori viene portato a termine dal suo ex discepolo Francesco III, che infine ha trovato un trio di giuristi – Cagnoli, Valdrighi e Gallafasi – su cui fare riferimento.

## 5. Il codice

Il chirografo sanzionatorio del codice, pubblicato ad apertura del primo tomo, può essere considerato un manifesto di politica legislativa, in cui vengono espressi con grande chiarezza gli obiettivi a cui il duca e i suoi giuristi mirano, sulla scia del programma riformatore espresso dal Muratori ne *I difetti della giurisprudenza*, nonché nel *Della pubblica felicità*: relativa uniformità territoriale (ma senza escludere del tutto l'autonomia dei territori infeudati), relativa unificazione dei destinatari delle norme (ma senza escludere il particolarismo cetuale, intrinseco a un organismo politico d'antico regime), drastica riduzione della discrezionalità nella interpretazione delle norme, speditezza dei processi.

Tali obiettivi si 'cementano' con due dispositivi previsti nel medesimo chirografo del 26 aprile 1771: in caso di lacuna normativa, la possibilità di ricorrere unicamente «alla disposizione del gius commune», dovendosi ritenere aboliti «quelle leggi, statuti, ordinazioni e pratiche le quali o in tutto o in parte si opponessero a quanto è stato disposto e prescritto in questo nostro codice»; nel caso invece in cui venisse sollevato «qualche ragionevole dubbio su la vera intelligenza di alcuna di queste leggi», si ricorrerà a un'interpretazione autentica espressa non dal sovrano, ma, a suo nome, dal Supremo Consiglio di Giustizia, le cui relative "dichiarazioni" dovranno essere pubblicate annualmente ed applicate col valore di norme direttamente provenienti dal sovrano.

Quanto al primo punto, si tratta di un traguardo di notevole valore, soprattutto se lo si compari con le costituzioni sabaude del '23-29, che facevano sopravvivere diverse fonti sussidiarie, tra le quali una di carattere giudiziaria. Il codice estense no, eliminava del tutto ogni fonte alternativa e concorrente, vietando in particolare il ricorso «a veruno

---

<sup>24</sup> Anche per costoro si veda *infra*, § 6.



statuto o disposizione particolare» per «quelle materie civili, criminali e miste delle quali si parlerà nelle presenti Costituzioni, per cui non fosse provveduto». Certo restava in vigore il diritto comune, ma, come si vedrà meglio in seguito, esso andava inteso quale fonte di diritto positivo e non come strumento per reintrodurre surrettiziamente la dottrina che sul *ius commune* aveva costruito la sua tentacolare *scientia*.

Quanto al secondo dispositivo, quelle delle interpretazioni autentiche emesse dal Supremo Consiglio di Giustizia, vanno messi in evidenza alcuni dati. Il primo è che tale meccanismo si inserisce nella scia di un'antica tradizione che sin dal XV secolo aveva affidato al *Consilium Iustitiae*, creato nel 1453 dal primo duca d'Este, Borso, la risoluzione di *casus et dubia iuris et iustitiae*<sup>25</sup>. Il secondo dato è quello che registra come l'attività interpretativa del Supremo Consiglio di Giustizia attribuitagli dal codice risultò in realtà assai sporadica e limitata al quadriennio 1775-78<sup>26</sup>. Inoltre, si rileva come tali interpretazioni, pur pronunciate dal sommo tribunale, non furono mai pubblicate, come pur era previsto nel chirografo del '71<sup>27</sup>. Il dispositivo previsto dal codice venne rimodellato nel 1776 a seguito della creazione di una deputazione per la riforma del codice, che nel 1785 venne assorbita da un nuovo orfano, la Consulta ducale, istituita nel 1785 da Ercole III per predisporre norme di novellazione, che ormai si può dire che sostituissero, superandole, le dichiarazioni interpretative definite nel '71<sup>28</sup>. Le modifiche e le novellazioni al codice vennero poi editate in volume nel 1792<sup>29</sup>.

Se poi rivolgiamo lo sguardo al complesso dell'opera codificatoria, o, se si preferisce, consolidatoria, appaiono più evidenti i limiti propri di una sistemica che, ancora per tutto il Settecento, soleva riunire in un unico *corpus* norme di carattere squisitamente processuale insieme ad altre di diritto sostanziale, con non infrequenti interferenze di istituti e materie che oggi definiremmo di diritto amministrativo o di diritto pubblico (come il "buon governo" delle comunità locali), senza contare l'ampia presenza di quell'"ibrido" che è, per la sensibilità giuridica moderna, il diritto feudale. È comunque tangibile lo sforzo di dare un certo ordine ai cinque libri in cui

<sup>25</sup> C.E. Tavilla, *L'amministrazione centrale della giustizia negli Stati estensi dalle origini ferraresi alla Restaurazione*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 71 (1998), p. 184, e Id., *La favola dei Centauri. "Grazia" e "giustizia" nel contributo dei giuristi estensi di primo Seicento*, Milano 2022, p. 6.

<sup>26</sup> C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia*, cit., pp. 402-404.

<sup>27</sup> Ivi, pp. 401-402.

<sup>28</sup> Ivi, pp. 470-474.

<sup>29</sup> *Aggiunte e dichiarazioni al Codice di leggi e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima*, Modena, Eredi Soliani, 1792.

era stato suddiviso il codice.

Proviamo a fornire qualche elemento descrittivo.

La procedura civile risulta concentrata tutta nel primo libro, i cui 30 titoli sono finalizzati a regolare molteplici aspetti dell'ordinamento giudiziario<sup>30</sup>. Il titolo I, in particolare, regola il funzionamento del Supremo Consiglio di Giustizia e la procedura da esso seguita – peraltro ispirata a quella Senato milanese. Tale tribunale, già istituito il 21 ottobre 1761, nell'esercizio della «suprema giurisdizione delle cause civili, criminali e miste» rappresentava il massimo organo giudicante del ducato. Esso costituiva l'esito finale di un lunghissimo travaglio istituzionale che traeva origine, come s'è detto, dal quattrocentesco Consiglio di Giustizia; quest'ultimo, concepito quale immediata espressione della *iurisdictio* ducale, aveva subito un drastico ridimensionamento a partire dalla metà del XVI secolo, quando, con la creazione della Segnatura, venne a quest'ultima subordinato attraverso il meccanismo del vaglio preliminare delle suppliche “di giustizia”<sup>31</sup>. In realtà, la Segnatura, organo politico per eccellenza a stretto contatto col sovrano, condizionò profondamente l'amministrazione giudiziaria centrale e segnò una delicata, a volte turbolenta, dialettica con il Consiglio di Giustizia<sup>32</sup>, tale da trascinarsi, con le immancabili ripercussioni negative, sino appunto al 1761, quando Francesco III decise di separare con nettezza le funzioni governative, di spettanza dei segretari di Stato della Segnatura (poi rinominata Tavola di Stato), da quelle giudiziarie esercitate in via esclusiva da un rinnovato e “supremo” collegio giudicante<sup>33</sup>.

Fu proprio la normativa dedicata a più riprese dal sovrano estense al suo Supremo Consiglio di Giustizia a costituire una delle fonti del Codice più importanti e di maggiore impatto innovativo. Ci riferiamo in particolare non soltanto al chirografo istitutivo del 1761, ma ad alcuni successivi regolamenti che ne definirono fisionomia e competenze, soprattutto in relazione con le giurisdizioni locali di matrice municipale e feudale: il regolamento del 1763 sulla giustizia penale<sup>34</sup>; quello del '67 sui giudici feudali<sup>35</sup>; quello del '68, istitutivo delle due “aule”, o sezioni, una civile e l'altra criminale (divisione abolita nel 1780)<sup>36</sup>; infine, i decisivi 83 articoli

<sup>30</sup> Cfr. C.E. Tavilla, *Il Codice estense del 1771*, cit., p. ix.

<sup>31</sup> C.E. Tavilla, *La favola dei Centauri*, cit., pp. 8-12 e 23 ss.

<sup>32</sup> Ivi, p. 65 ss.

<sup>33</sup> Tavilla, *Riforme e giustizia*, cit., p. 47 ss.

<sup>34</sup> Ivi, p. 115 ss.

<sup>35</sup> Ivi, p. 142 ss.

<sup>36</sup> Ivi, pp. 192-195.

del *Regolamento ed istruzioni pel Supremo Consiglio di Giustizia di Sua Altezza Serenissima tanto dell'aula civile che criminale* del 2 aprile 1769, che, elaborati durante la presidenza Crescimanno, finirono per costituire, quasi letteralmente, l'intero contenuto del titolo d'apertura del Codice del '71, intitolato espressamente proprio al Supremo Consiglio di Giustizia<sup>37</sup>.

Il primo libro, nei titoli successivi (II-XXX), regolava l'ordinamento giudiziario 'inferiore' e la procedura civile ordinaria. Anche qui gli elementi di continuità con il passato appaiono prevalenti. Pur con qualche aspetto di notevole interesse e di una qualche novità – come la previsione di una responsabilità dei giudici e del personale ausiliario, realizzata attraverso l'istituto del sindacato (tit. III), e l'obbligo fatto dell'uso della lingua italiana per le sentenze e tutti gli atti processuali (tit. IV, art. 1) –, il processo civile risultava comunque ancorato alla legislazione pregressa e, soprattutto, al tradizionale impianto di diritto comune. Così per il regime delle prove, caratterizzato dalle formalità scritte tipiche del processo romano-canonico: persistevano pertanto gli usurati istituti dell'interrogatorio per "posizioni" delle parti contendenti (tit. XIX) e dei "testificati" scritti per i testimoni (tit. XXI), nonché quello del giuramento suppletorio e decisorio (tit. XXII). Altrove, la distinzione tra cause ordinarie (tit. VI) e cause sommarie (tit. VII) non portava alla definizione di un vero e proprio processo sommario unitario: soltanto le cause di valore inferiore alle 50 lire modenesi risultavano averne i tratti distintivi («senza strepito e figura di giudizio, e senza osservare alcuna formalità, ma avuto riguardo alla sola verità del fatto», recitava l'art. 4, tit. VII), mentre per quelle dotate di specifico oggetto (tit. VII, art 1: salari, affitti e canoni, mezzadria, doti, compravendita di beni mobili, negozi stipulati da soggetti privilegiati, contratti commerciali ecc.) ci si limitava in realtà a una mera «dimidiazione de' termini assegnati per le cause ordinarie», salva ulteriore abbreviazione disposta discrezionalmente dal giudice (art. 2). Spiccata attenzione ai termini anche in materia di cause esecutive (tit. VIII) e di appello (tit. XXVII), mentre le controversie sorte in occasione di fiere e mercati sarebbero state risolte «in forma affatto stragiudiciale», basandosi cioè «sul fatto, senza tela giudiziaria» (tit. XIV, artt. 1 e 2). Restava inoltre la previsione dell'arresto personale per il debitore insolvente (tit. X), pur con le cautele e le limitazioni previste dalle leggi del 1786 e 1790. Interessanti poi il ricorso per revisione davanti al Supremo Consiglio di Giustizia avverso lodo arbitrale, altrimenti inappellabile (tit. XIII, art. 6), la tassativa elencazione delle cause di ricusazione dei giudici (tit. XXV, art. 2) e l'obbligo a carico dei giudici di decidere su tutti i punti

---

<sup>37</sup> Ivi, p. 266 ss.

dedotti in giudizio, con conseguente divieto — non esteso però al Supremo Consiglio di Giustizia e ai giudici delegati con *provideat* sovrano — delle clausole *Altro non fatto per ora* e *Dilata resolutione* (tit. XXVI, art. 2). Aggiustamenti normativi sarebbero stati apportati tra il 1786 e il 1792 con leggi di “novellazione”: tra gli interventi più significativi, quelli in materia di concorso creditorio (tit. XV), di scritture private (tit. XX) e di fallimento (tit. XXIX).

Nel secondo libro sono presenti diversi istituti di diritto privato, tra cui la tutela, insieme ad altre disposizioni relative minori, la servitù, l'usufrutto, la donazione, il matrimonio, la dote, la società, la compravendita, la locazione, i contratti agrari, le successioni. Per tutto ciò che ne restava fuori, vi era pur sempre il diritto romano, la sua intangibile sapienza certificata da un secolare *consensus omnium*.

Nel libro terzo, è possibile trovare istituti e materie tra le più disparate, riuniti al più dalla circostanza di non poter essere inclusi nei titoli del diritto o della procedura civile e criminale: i feudi, le immunità fiscali, il titolo dottorale e quello notarile, gli enti locali, la zecca, gli israeliti.

Nel quarto libro troviamo la procedura penale e nel quinto i reati. Quest'ultimo libro, in particolare, risulta evidentemente debitore delle norme di diritto criminale raccolte nel 1755 da Giacobazzi e Ricci<sup>38</sup>. Ma con un minimo tentativo di razionalizzazione e anche una certa chiarezza e brevità nella definizione delle fattispecie: reati contro la religione; delitti di lesa maestà; reati contro gli amministratori della giustizia; omicidio (variamente qualificato: parricidio, infanticidio, veneficio, omicidio proditorio, in occasione di furto, per errore, casuale, per difesa, suicidio); duello; porto d'armi; furto (semplice o qualificato); incendio; falso nummario; stupro e altri tipi di violenza carnale; ratto; falso; usura; gioco illecito; diserzione; banditi, facinorosi, malviventi e loro complici; pubblicazioni oltraggiose; offese e insulti; violazione di mura e fortezze; resistenza contro pubblici ufficiali, abusi di pubblici ufficiali. Tra le pene, si individuano quella capitale — normalmente eseguita mediante impiccagione, in alcuni casi (come nel parricidio) eseguita con modalità atroci — galera a vita o a tempo, pene afflittive (carcere, relegazione, corda e berlina), confisca dei beni, pene pecuniarie di varia entità. Molti i casi in cui la pena può essere modulata ad “arbitrio” del giudice.

Le fonti a cui hanno attinto Valdrighi e Gallafasi sono molteplici<sup>39</sup>. Il modello piemontese delle costituzioni di Vittorio Amedeo II, ovviamente,

<sup>38</sup> C.E. Tavilla, *Il diritto penale nel ducato di Modena*, cit., pp. 314-316.

<sup>39</sup> G. Salvioli, *Miscellanea di legislazione estense*, Palermo 1898, pp. 33-39.

ha avuto un ruolo importante, tanto più che esse vengono richiamate direttamente dai compilatori<sup>40</sup>: alcune concordanze sono state già individuate dalla storiografia<sup>41</sup>. Ma in realtà sono le fonti 'interne' ad avere la prevalenza. Nel civile abbiamo certamente derivazioni dal diritto comune, ma anche dallo statuto modenese, il quale, nella sua versione del 1547, ha giocato un ruolo decisivo nella delimitazione del processo civile dei giudici d'istanza inferiore.

La parte del leone la fa però la legislazione sovrana, tanto da giustificare per il codice del 1771 la qualificazione di 'consolidazione', secondo la terminologia proposta da Marco Viora nel suo classico testo del 1967<sup>42</sup>. Da questo angolo visuale, la scelta dei compilatori del '71 è chiara e ben delineata. Si pensi in primo luogo a quelle norme risalenti al secolo XVII che avevano avviato quel faticoso, ma univoco processo di accentramento giudiziario e amministrativo che si registra in tutti i regni e principati europei. Particolarmente esemplari appaiono da questo punto di vista due testi che approdarono alla codificazione settecentesca attraverso la mediazione fattane dal *Regolamento ed ordini di S.A. Serenissima da osservarsi dai consigli, magistrati e tribunali di Modena per lo governo politico, civile ed economico de' suoi dominî* del 1740-41 e dalle già ricordate *Provvisioni* del 1755: mi riferisco agli *Ordini da osservarsi da' giudici e notai dello Stato di Sua Altezza* che, a partire dal 1604, vennero periodicamente ripubblicati e aggiornati al fine di sottoporre al controllo ducale le magistrature giudicanti locali, con speciale riguardo alle cause penali, sino a lasciare ancora sensibile traccia nel secondo titolo del primo libro del Codice del 1771, nonché gli *Ordini generali per il buon governo delle Comunità degli Stati di S.A.S.* del 1630, che introdussero uno stabile collegamento tra le amministrazioni locali e il governo centrale e che, con modifiche e aggiornamenti, costituirono l'ossatura del settimo titolo del terzo libro del Codice<sup>43</sup>.

---

<sup>40</sup> Il «Codice di Turino», in una missiva del presidente Crescimanno del 6 marzo 1768, in ASMo, Cancelleria ducale, Consigli, giunte, consulte, reggenze; b. 16 (Carteggio del marchese Leopoldo de Gregorio), oppure «Codice Vittoriano» in altra missiva dei segretari di Stato del 27 settembre 1769, in ASMo, Cancelleria ducale, Carteggio di referendari, consiglieri, cancellieri e segretari, b. 121 (= *ivi*, b. 129).

<sup>41</sup> Cfr. *supra*, nt. 39, e *infra*, nt. 43.

<sup>42</sup> M. Viora, *Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione*, Torino 1967 (il codice estense è fuggevolmente citato a p. 26, nel capitolo dedicato alle consolidazioni).

<sup>43</sup> Cfr. G. Santini, *Lo Stato estense*, cit., pp. 221-230.

## 6. *Gli uomini del codice*

Vorrei concludere questa breve rassegna degli elementi di conoscenza in nostro possesso circa la raccolta normativa estense del '71 ponendo in evidenza i giuristi che hanno giocato un ruolo significativo nella stesura del medesimo.

Il primo, Antonino Crescimanno, è un avvocato siciliano ai cui servigi il duca intese ricorrere con l'idea che un 'forestiero' avrebbe potuto con maggior disinvoltura affrontare, e auspicabilmente sciogliere, i tanti nodi che l'importante riforma normativa implicava e che le vischiosità locali rendevano di lenta e complicata risoluzione<sup>44</sup>. E in effetti Crescimanno si muoverà subito in tal senso: forte della duplice carica di presidente della commissione per il codice e di presidente del Supremo Consiglio di Giustizia, il primo ostacolo che rileva è quello delle «multiplicità delle giurisdizioni», che, se ridotte, avrebbe senz'altro colpito le rendite di posizione che certi impieghi nell'amministrazione della giustizia ducale conferivano ai loro titolari. Non sorprende quindi il boicottaggio che Crescimanno incontrerà nella raccolta della documentazione, che non gli viene fornita o gli viene fornita con una certa resistenza. Dopo aver dato vita al pregevole *Regolamento ed istruzioni pel Supremo Consiglio di Giustizia di Sua Altezza Serenissima tanto dell'aula civile che criminale*, pubblicato presso Soliani il 2 aprile 1769, i cui 83 articoli verranno utilizzati nella stesura del primo titolo del primo libro del codice di due anni dopo<sup>45</sup>, il giurista siciliano non si rivelerà all'altezza del compito: non soltanto non opererà con la richiesta speditezza sul fronte della codificazione né si segnalerà per essere particolarmente attivo come supremo giudice, ma verranno ben presto ad emergere alcuni tratti del suo profilo morale assai discutibili (e discussi), che finiranno per comprometterne definitivamente l'autorevolezza, ammesso che gli sia stata mai riconosciuta. Il licenziamento di Crescimanno è fine ingloriosa ma inevitabile.

La responsabilità della guida della commissione legislativa passa al vicepresidente del Supremo Consiglio di Giustizia, il reggiano Giampietro Cagnoli. Di lui non sappiamo granché<sup>46</sup>: come spesso succede con i giuristi di area estense, Cagnoli presenta una carriera da fedele funzionario, che, progressivamente, ascende i gradi di servizio all'interno dell'amministrazione

<sup>44</sup> Cfr. *supra*, nt. 19.

<sup>45</sup> F. Lancellotti, *La normativa*, cit., p. 15; G. Santini, *Lo Stato estense*, cit., pp. 82-83; C.E. Tavilla, *Il Codice estense del 1771*, cit., pp. XIV-XVI; Id., *Riforme e giustizia*, cit., p. 266 ss.

<sup>46</sup> Qualche dato biografico in Tavilla, *Riforme e giustizia*, cit., pp. 317-318.

ducale senza dare alle stampe alcunché di interesse squisitamente dottrinale. Fattore camerale dal 1752, nel '55 la sua carriera vira decisamente sul penale quando viene nominato Uditore di guerra e componente della Congregazione criminale, fino alla sua consacrazione come giudice del Supremo Consiglio di Giustizia nel 1762 (senza peraltro con ciò dismettere la carica di uditore di guerra) e alla sua ascesa come vicepresidente nel '67. Una volta assunta la presidenza del Supremo Consiglio dopo il licenziamento di Crescimanno, Cagnoli riveste anche il ruolo di “ministro” della Giunta di Giurisdizione, per poi venire emarginato con il nuovo corso inaugurato nel 1780 da Ercole III, destinato al governatorato dei piccoli centri di Brescello e Gualtieri, sull'argine meridionale del Po, e infine dimenticato del tutto. Il suo merito maggiore fu certamente quello di aver saputo riprendere con lena il lavoro di codificazione dopo aver assunto la guida della commissione. Dare fiducia a Valdrighi e Gallafasi come i giuristi più adatti a portare a compimento la redazione dei cinque libri in progetto fu la sua carta vincente, giocata alla luce della conoscenza diretta delle potenzialità degli uomini a sua disposizione.

Analogo a quella di Cagnoli è il *cursus honorum* di Giuseppe Maria Gallafasi, l'estensore del quarto e quinto libro del codice. Anche di lui, come di Cagnoli, sappiamo pochissimo<sup>47</sup>. Nato a Mirandola nel 1698, si fece le ossa come funzionario in sede locale (giudice feudale a San Possidonio nel 1726, pretore a Cerreto nel '30, pretore e luogotenente a Gualtieri nel '31, governatore a Sestola nel '36, giudice di Modena nel '38, luogotenente di Reggio nel '40 e della Mirandola nel '52, reggente di Massa dal '54 al '57), per poi entrare nel Magistrato di Giurisdizione Sovrana, in Camera Ducale e infine nel Supremo Consiglio di Giustizia, diventando contestualmente consulente della Tavola di Stato (l'organo di governo ducale) e, con Ercole III, consulente del ministro degli Affari esteri e Uditore militare.

Ho lasciato volutamente per ultimo il giurista più influente e determinante nella redazione del codice. Mi riferisco al già ricordato Bartolomeo Valdrighi, nato a Castelnuovo di Garfagnana, formatosi presso il seminario-collegio di Reggio e quindi *doctor in utroque iure* presso l'ateneo di Modena<sup>48</sup>. Al contrario di Cagnoli e Gallafasi, Valdrighi non ebbe bisogno del lungo apprendistato nei piccoli centri del ducato. Segnalato convin-

<sup>47</sup> Qualche dato biografico in Tavilla, *Riforme e giustizia*, cit., p. 193, nt. 57.

<sup>48</sup> Cfr. le voci *Valdrighi*, *Bartolomeo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, II, Bologna 2013, pp. 2009-2010, e in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 97, Roma 2020 ([http://www.treccani.it/enciclopedia/bartolomeo-valdrighi\\_%28Dizionario-Biografico%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/bartolomeo-valdrighi_%28Dizionario-Biografico%29/)) curate da E. Tavilla, nonché il saggio di Id., *Bartolomeo Valdrighi (1739-1787): una rivisitazione biografica*, in «Historia et ius», 19 (2021), paper 2, pp. 1-36.

tamente dal segretario di Stato (e giurista) Domenico Maria Giacobazzi, l'anno successivo alla laurea venne nominato segretario del Supremo Consiglio di Giustizia e ancora, nel '63, venne introdotto nel Magistrato di Giurisdizione Sovrana come uditore. L'anno dopo, economicamente sostenuto da un legato di Giuseppe Maria Bondigli, fu mandato a studiare in Germania, nel segno di quanto Muratori aveva auspicato:

«Basta la giurisprudenza giustiniana ad un ordinario magistrato, deputato ad amministrare la giustizia civile; ma per chi dee amministrare il principato, come consigliere di stato, sarebbe pur bene, anzi necessario, ch'egli sapesse anche una giurisprudenza superiore, cioè quella, che insegna i primi principj della giustizia, e i doveri del principe verso de' sudditi, e de' sudditi verso il principe; che fa giudicare, se le leggi stesse sieno rette, o se altre maggiormente convenissero. Chiamasi questa il *gius pubblico*, ampiamente trattato e insegnato nella Germania e ne' Paesi bassi, ma trascurato per lo più da i giuriconsulti italiani, che tutto il lor sapere restringono a i digesti e al codice, e alla gran filza de gli ordinarj autori legali»<sup>49</sup>.

In un soggiorno di poco meno di due anni, Valdrighi seguì a Lipsia i corsi di Johannes Theophilus Seger e di Joann Gottlob Böhme, rispettivamente docenti di diritto pubblico e di storia del diritto pubblico tedesco. Di ritorno a Modena, gli fu affidato nel '67 il nuovo corso universitario di Diritto pubblico universale e, contestualmente, fu chiamato a comporre la commissione per la codificazione guidata dall'avvocato siciliano Antonino Crescimanno, con il quale i rapporti non furono idillici e, anzi, Valdrighi non perse occasione per boicottare il lavoro, peraltro non ineccepibile, del presidente della commissione. Fu solo con il licenziamento di Crescimanno, sotto la prudente e non invasiva guida di Cagnoli, che Valdrighi poté fornire un contributo fondamentale alla redazione del codice, di cui fu l'estensore materiale dei primi tre libri.

Al Valdrighi vanno inoltre ascritte alcune scelte di fondo della nuova raccolta normativa, espresse nel chirografo ducale di promulgazione del 26 aprile 1771. In esso, in particolare, emerge il divieto di ricorrere «a veruno statuto o disposizione particolare» per «quelle materie civili, criminali e miste delle quali si parlerà nelle presenti Costituzioni, per cui non fosse provveduto». Il secondo elemento di novità è costituito dalle dichiarazioni interpretative, cioè da quei chiarimenti che, nel caso di «qualche ragionevole dubbio su la vera intelligenza di alcuna di queste leggi», avrebbero dovuto

<sup>49</sup> L.A. Muratori, *Della pubblica felicità oggetto de' buoni principj*, a cura di M. Al Kalak, Roma 2016, p. 29.



essere emesse non direttamente dal sovrano, ma, in suo nome, dal Supremo Consiglio di Giustizia.

Certo, non veniva rinnegato il grande patrimonio – suppletivo e integrativo – del «gius commune», ma secondo un’accezione che tagliava via di netto la grande tradizione dottrinale d’età medievale e moderna. È lo stesso Valdrighi a rimuovere ogni ambiguità sul punto. Quando il 25 novembre 1773, nella sua qualità di presidente della classe giuridica dell’Università da lui stesso riformata l’anno precedente su incarico ducale, ebbe modo di tenere l’orazione inaugurale nella Chiesa San Carlo, le sue parole espressero un pensiero molto chiaro sul punto. Il *gius commune* a cui ricorrere in caso di lacuna non va confuso con quella massa di interpretazioni dottrinali che si erano incrostate sulle varie norme del diritto romano, sino a stravolgerne il significato originale:

«[...] saggiamente provvide il Legislator nostro [...] che ove il Codice suo non bastasse, si avesse ricorso non già alle molteplici leggi municipali dello Stato, non alle arbitrarie decisioni dei giureconsulti vuote di legittima autorità, ma bensì al solo comune diritto positivo, e che quello a fornire le contese per ultima base e per estremo fondamento si preponesse»<sup>50</sup>.

Spazzando via le interpretazioni dei *doctores* che, nel tempo, avevano pesantemente travisato il senso originario delle leggi romane, Valdrighi riteneva peraltro necessario procedere a un attento studio delle fonti, della lingua e del relativo contesto storico, secondo una propensione “neo-umanistica” che la citazione dei nomi di Guillaume Budé, Andrea Alciato e Jacques Cujas confermava oltre ogni dubbio.

Il richiamo ai principi del diritto naturale e il palesato disprezzo per il particolarismo normativo d’età medievale pongono senza dubbio Valdrighi all’interno della famiglia dell’illuminismo europeo e ne fanno, pur nei limiti caratteriali che lo contraddistinguono e che lo renderanno infine invisibile al duca<sup>51</sup>, il giurista di maggior pregio che il ducato poté vantare nell’età delle riforme.

<sup>50</sup> B. Valdrighi, *Orazione recitata in S. Carlo in Modena nel giorno XXV novembre MDC-CLXXIII per l’aprimiento degli studj*, in M. Valdrighi, *Dei conti Bartolomeo Francesco Luigi, padre e figli Valdrighi, Patrizii modenese. Notizie biografiche estratte dalla continuazione alla Biblioteca Modenese del Cavaliere Abate Girolamo Tiraboschi*, Reggio, Tipografia Torreggiano e Compagno, 1836, p. 32.

<sup>51</sup> Nel 1779 fu sospeso da ogni incarico e dovette trasferirsi a Genova, dove intraprese la carriera di magistrato e dove morì, nel 1787, senza più riprendere l’insegnamento universitario tanto agognato.

## 7. Conclusioni

Del Codice estense restano ancora diversi aspetti da studiare. In particolare, le carte dei lavori preparatori conservate in Archivio<sup>52</sup> possono fornire ulteriori spunti non soltanto sulle fonti, ma anche circa le integrazioni e modifiche a venire, soprattutto quando nel 1785 venne istituita da Ercole III la Consulta ducale, organo di governo che accentrò l'emissione delle cd. "dichiarazioni interpretative" dal Codice attribuite, invece, al Supremo Consiglio di Giustizia<sup>53</sup>.

Altro ancora può essere messo in evidenza andando a ritroso, cioè al momento in cui, con l'ascesa al seggio duca di Francesco III, si avvia un faticoso e delicato processo di riforme, non sempre opportunamente orientato.

È quanto può essere rilevato nel saggio di Daniele Edigati qui di seguito in questo medesimo volume<sup>54</sup>, dedicato al diritto criminale estense e alle sue fonti studiati in quel giro di anni – gli anni Cinquanta del XVIII secolo – in cui prende forma il progetto di giustizia che il duca propone ai suoi collaboratori, un progetto caratterizzato da rapidità e semplificazione del regime probatorio, nonché di severità nella comminazione delle pene. Così come risulta di grande utilità, rimanendo sempre nel penale, lo studio delle istituzioni e del diritto penale militare, nei cui organi giudicanti si affacciano molti giuristi che subito dopo o persino contemporaneamente entreranno nei vertici del governo ducale. Pierpaolo Bonacini offre un efficace contributo proprio in questa direzione, concentrando la sua attenzione soprattutto sull'intensa stagione di riforme a cui Francesco III sottopone le sue strutture militari, in particolare dal punto di vista giudiziario<sup>55</sup>.

<sup>52</sup> Soprattutto in ASMo, Cancelleria ducale, Consigli, giunte, consulte, reggenze, b. 16, dove si trovano fascicoli intitolati *Codice Estense pubblicato nell'anno 1771. Carteggio relativo alla compilazione e pubblicazione del medesimo, nonché alla dinamazione di esso e gratificazioni concesse ai compilatori, oppure Deputazione alla riforma degli statuti. Codice del 1771. Osservazioni e rilievi fatti sul medesimo d'ordine di S.A.S. prima della sua pubblicazione. Successive dichiarazioni o aggiunte, o, ancora, fogli sparsi relativi tutti al codice del 1771, nonché Codice del 1771. Dichiarazioni aggiunte al medesimo. Risoluzioni di diversi dubbi*. Di grande interesse anche, sempre ivi, il Fasc. 6. *Lettere e altre carte dal 1776 al 1779 riguardanti le lagnanze della Corte di Roma contro il Codice Estense del 1771 e gli editti pubblicati in Modena dopo il 1772; con una serie d'editti pontifici ed estensi a stampa dal 1739 al 1776*.

<sup>53</sup> Cfr. C.E. Tavilla, *Riforme e giustizia*, cit., p. 470 ss.

<sup>54</sup> D. Edigati, *La giustizia criminale estense alla metà del Settecento*, infra, p. 29 ss.

<sup>55</sup> P. Bonacini, *Riformismo sub specie militari. Il governo della guerra e la giustizia militare*

Non solo ricerche d'archivio si intende. Il codice estense ha bisogno anche di venire interpretato alla luce delle istituzioni e dei modelli legislativi che proprio nella seconda metà del Settecento vengono sottoposte a un rinnovamento foriero di ulteriori traguardi a venire. Si pensi all'interpretazione autentica, che il codice del 1771 recepisce in forma originale e che anche altrove si afferma come barriera all'insindacabile forza espansiva dell'interpretazione giudiziaria: il saggio di Paolo Alvazzi del Frate sotto questo aspetto appare esemplare nella sua ampia ricognizione delle fonti contemporanee<sup>56</sup>.

Per non parlare infine di quel modello "codice" che, pur ormai generalmente affermatosi nella terminologia corrente dei legislatori settecenteschi, non assurge ancora a soluzione definitivamente ablativa della molteplicità delle fonti e dell'onnipotente diritto romano. A suggerire ancora una volta, se ce ne fosse ancora bisogno, che lo studio del diritto non più vigente è la porta d'ingresso di una più lucida consapevolezza dei processi di trasformazione in atto.

---

*nelle riforme di Francesco III d'Este, infra*, p. 75 ss.

<sup>56</sup> P. Alvazzi del Frate, *L'interpretazione autentica: un tema settecentesco, infra*, p. 145.